S.C. - Sede e Dir. via Roma,18/20 - 47027 SARSINA (FC)
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese della CCIAA di Forlì/Cesena n. 00127840403
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 1404.3.0 - ABI: 08850 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. A137931
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Cred.Coop.,
al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Cred.Coop.,al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Cred.Coop.
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fin. Cesena n. 4916 del 22/02/1974

FOGLIO INFORMATIVO relativo a:

CASTELLETTO PER CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA - S.C.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Via Roma 18/20 - 47027 - SARSINA (FC)
n. telefono e fax: N.TELEF.0547 698811 N.FAX 0547 698840
email: bccsarsina@sarsina.bcc.it - pec: bccsarsina@legalmail.it -
sito internet: wwwbccsarsina.it
Registro delle Imprese della CCIAA di FORLI' - CESENA n. 00127840403
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 1404.3.0 - Cod. ABI 8850
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta all'albo delle societa' cooperative A137931
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Cre d.Coop. e al Fondo Garanzia Istituz. del Cred.Coop
Capitale sociale e riserve al 31/12/2020 euro 21.708.230,67

CASTELLETTO PER CREDITI DI FIRMA

Struttura e funzione economica

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, della restituzione alla banca stessa di quanto da quest'ultima corrisposto a seguito dell'escussione della garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

aggiornato al **25/05/2021**

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

Imposte e tasse presenti e future	a carico del cliente
Importi massimi di spese e commissioni:	
- spese istruttoria iniziale	0,2% min euro 30,00 – max euro 250,00
- fideiussione bancaria provvisoria per partecipazione a gara d'appalto e contratti d'appalto:	euro 50,00 cadauna
- fideiussione bancaria definitiva per partecipazione a gara d'appalto in percentuale del:	0,80% minimo euro 50,00
- Spese di assicurazione	euro 0,00
- Spese di rilascio crediti di firma	euro 0,00
- Recupero spese – altre	euro 30,00

- Commissione di rilascio lettere di impegno	euro 0,00
- calcolata, come da contratto, con una delle seguenti modalità alternative:	
- in percentuale del 0,00% con addebito unico e periodico	
- fissa, con addebito unico periodico	
Rimborso spese per le comunicazioni	euro 0,00
Commissioni su fideiussioni e garanzie a terzi (definitive e a saldo – oltre a spese per autentica notarile) per frazione d'anno aliquota rapportata al mese	
- a breve termine:	1,50% (annuo) min. euro 50,00
- a breve termine per soci:	1,25% (annuo) min. euro 50,00
- a medio lungo termine:	1,50% (annuo) min. euro 50,00
- a medio lungo termine soci:	1,25% (annuo) min. euro 50,00
per crediti d'imposta:	1,00% max (annuo) min. euro 50,00
per crediti d'imposta soci:	0,80% max (annuo) min. euro 50,00
Recupero imposta di bollo:	nella misura di legge attualmente in vigore
Spese di informazione precontrattuale	euro 0,00
Spese per la comunicazione periodica ai sensi dell'art 119 d.lgs. 385/93	euro 0,00

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere, nel rispetto della normativa vigente, a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che

- incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per cui il pagamento al cliente viene concesso il preavviso di uno giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di uno giorni, nonché ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, i cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
Via Roma n.18/20 47027 Sarsina e.mail:bccsarsina@sarsina.bcc.it oppure a mezzo Pec: bccsarsina@legalmail.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:
· Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
· Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
· ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Terzo datore di ipoteca	Soggetto diverso dal cliente che consente all'iscrizione dell'ipoteca su un proprio immobile a garanzia del finanziamento
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Spese istruttoria	Spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

aggiornato al **25/05/2021**

Informazione precontrattuale	Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.
Comunicazione periodica	Comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.

aggiornato al **25/05/2021**